



COMUNE DI BRENZONE
 Provincia di Verona - Lago di Garda -
ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI, PAESAGGISTI e CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI VERONA	
Protocollo N°	3680
Data	14 OTT. 2010

Brenzone 13.10.2010

**Ordine degli Ingegneri di
Verona**

Via Leoncino, 5 -
37121 Verona
fax 045 8031634

**Ordine degli Architetti
Pianificatori Paesaggisti
Conservatori della Provincia di
Verona**

Via Oberdan 3
37121 Verona
fax 045 5592319

OGGETTO:	BANDO DI CONCORSO DI IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA, AMBIENTALE, PAESAGGISTICA ED ARCHITETTONICA DEL LITORALE E DEL LUNGOLAGO DEL COMUNE DI BRENZONE. OPERE DI PROTEZIONE SPONDALE DEL LITORALE E DEL LUNGOLAGO Modifica del bando e proroga dei termini di consegna elaborati.
-----------------	--

Con la presente si trasmette l'avviso di modifica del bando con proroga dei termini per la consegna della documentazione per opportuna pubblicazione e massima divulgazione a tutti gli iscritti degli Ordini Professionali in indirizzo.

Cordiali Saluti

Il Responsabile U.T.C.
 Carmencini geom. Angelo



Ufficio Tecnico Settore LL.PP.

Responsabile del procedimento Luciano Beghini
 Indirizzo Via XX Settembre, 8 - 37010 Brenzone (VR)
 Assessore delegato Aldo Veronesi
 Telefono: 045.6589516 - 045.6589520
 Fax 045.6589550
 File: \\Srv1\dat\Tecnico\Luciano\PROGETTI\estremazione lungoleg\2010\Concorso di idee\in pubblicazione\trasmissione ordini professionali\proroga termini.doc

Protocollo numero
 10928 del 13/10/2010
 e-mail
 internet
 Codice fiscale e P.IVA
 Pagina:

ll.pp@comune.brenzone.vr.it
 www.comune.brenzone.vr.it
 00661110239
 Pagina 1 di 1

COMUNE DI BRENZONE



COMUNE DI BRENZONE
Provincia di Verona - Lago di Garda -
ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI

**BANDO DI CONCORSO DI IDEE
PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA,
AMBIENTALE, PAESAGGISTICA ED ARCHITETTONICA DEL LITORALE E DEL
LUNGOLAGO DEL COMUNE DI BRENZONE.
OPERE DI PROTEZIONE SPONDALE DEL LITORALE E DEL LUNGOLAGO**

Prot. 10839

MODIFICA DELL'ART. 6

TERMINE DI SCADENZA PRESENTAZIONE PLICHI

E punto "**Busta B – elaborati**"

In esecuzione della determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici n. 302 del 11.10.2010 si rende noto che l'art. 6 del bando di cui all'oggetto è aggiornato nel seguente modo:

- Il termine di scadenza per la consegna dei plichi è prorogato alle ore **12.00 del 08.11.2010** con le stesse modalità di cui all'art. 6 del Bando di Gara;
- all'art. 6, punto "**Busta B – elaborati**", al fine di garantire il completo anonimato dei concorrenti eliminata la parola "**controfirmata**"

Brenzone 11.10.2010

Il responsabile Settore Tecnico
F.to Geom. Comencini Angelo



COMUNE DI BRENZONE
 Provincia di Verona - Lago di Garda -
ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI

**ORDINE DEGLI ARCHITETTI
 PIANIFICATORI, PAESAGGISTI e CONSERVATORI
 DELLA PROVINCIA DI VERONA**

Protocollo N° 2850

Data 15 LUG. 2010

Brenzone 14.07.2010

**Collegio Geometri e Geometri
 Laureati della Provincia di
 Verona**

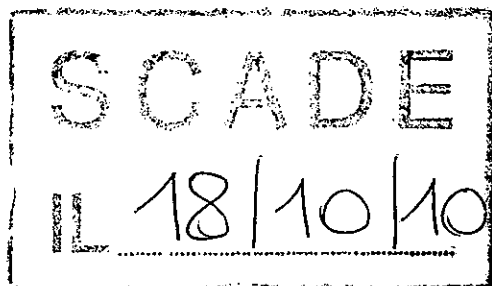
vicolo Orologio, 3
 37129 Verona (VR)
sede@collegio.geometri.vr.it

**Ordine degli Ingegneri di
 Verona**

Via Leoncino, 5 -
 37121 Verona
ordine@ingegneri.vr.it

**Ordine degli Architetti
 Pianificatori Paesaggisti
 Conservatori della Provincia di
 Verona**

Via Oberdan 3
 37121 Verona
architettiverona@archiworld.it



OGGETTO:	BANDO DI CONCORSO DI IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA, AMBIENTALE, PAESAGGISTICA ED ARCHITETTONICA DEL LITORALE E DEL LUNGOLAGO DEL COMUNE DI BRENZONE. OPERE DI PROTEZIONE SPONDALE DEL LITORALE E DEL LUNGOLAGO Trasmissione del bando
-----------------	--

Ufficio Tecnico Settore LL.PP.

Responsabile del procedimento Luciano Beghini

Indirizzo Via XX Settembre, 8 - 37010 Brenzone (VR)

Assessore delegato Aldo Veronesi

Telefono: 045.6589516 - 045.6589520

Fax 045.6589550

FRe:

WSrv\Mat\Tecnico\Luciano\PROGETT\Istematizone lungolaghi 2010\Concorso di idee\in pubblicazione\trasmissione ordini professionali verona.doc

Protocollo numero

7759 del 14/07/2010

e-mail

internet

Codice fiscale e P.IVA

Pagina:

ll.pp@comune.brenzone.vr.it

www.comune.brenzone.vr.it

00661110239

Pagina 1 di 2

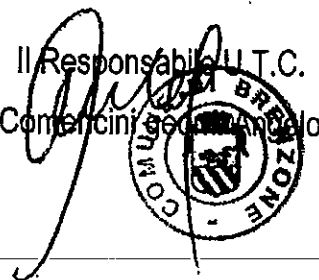


COMUNE DI BRENZONE
Provincia di Verona - Lago di Garda -
ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI

Con la presente si trasmette il file relativo al Bando in dei lavori in oggetto per opportuna pubblicazione e massima divulgazione a tutti gli iscritti degli Ordini Professionali in indirizzo.

Cordiali Saluti

Il Responsabile U.T.C.
Comencini Geo. Angelo



Ufficio Tecnico Settore LL.PP.
Responsabile del procedimento Luciano Beghini
Indirizzo Via XX Settembre, 8 - 37010 Brenzone (VR)
Assessore delegato Aldo Veronesi
Telefono: 045.6589516 - 045.6589520
Fax 045.6589550
File: \\Srv1\dat\Tecnico\Luciano\PROGETTI\stima\mazione lungo\leggi 2010\Concorso di idee\in pubblicazione\trasmissione ordini professionali verona.doc

Protocollo numero
7759 del 14/07/2010
e-mail ll.pp@comune.brenzone.vr.it
internet www.comune.brenzone.vr.it
Codice fiscale e P.IVA 00661110239
Pagina: Pagina 2 di 2



COMUNE DI BREZZONE
 Provincia di Verona - Lago di Garda -
ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI

**BANDO DI CONCORSO DI IDEE
 PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA,
 AMBIENTALE, PAESAGGISTICA ED ARCHITETTONICA DEL LITORALE E DEL
 LUNGOLAGO DEL COMUNE DI BREZZONE.
 OPERE DI PROTEZIONE SPONDALE DEL LITORALE E DEL LUNGOLAGO**

Prot. 7752

Bando di pubblico incanto ai sensi del D. Lgs. 163/06 e successive modificazioni e del D.P.R. 554/1999 e successive modificazioni ed integrazioni.
 (Approvato con determinazione n. 206 del 08.07.2010)

Art. 1

Ente banditore, tipo e titolo del concorso

Ente banditore: Comune di Brenzone

Indirizzo: via XX Settembre 8 37010 Brenzone (VR)

Telefono: 045 0456589500

Fax: 045 7420707

Indirizzo Internet: www.comune.brenzone.vr.it

mail concorsoidee@comune.brenzone.vr.it

In esecuzione della determinazione del responsabile dell'area tecnica n. 206 del 08.07.2010 il Comune di Brenzone (VR) bandisce un concorso di idee di tipo aperto, in un'unica fase, a cui possono partecipare tutti i cittadini dell'Unione Europea in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 5.1, espletato in forma anonima secondo quanto previsto dalla disciplina delle opere pubbliche e da quanto regolamentato in materia di selezione delle proposte e dei prestatori dei servizi attinenti l'architettura dal titolo "*Concorso di idee per la riqualificazione urbanistica, ambientale, paesaggistica ed architettonica del litorale e del lungolago del Comune di Brenzone. Opere di protezione del litorale e del lungolago*". Tale concorso si concluderà con la formazione di una graduatoria di merito e l'individuazione di un progetto vincitore.

Responsabile del procedimento è il Geom. Comencini Angelo dell'Ufficio tecnico comunale. La lingua ufficiale del concorso è l'italiano.

I riferimenti normativi sono i seguenti:

D.lgs 163/06;

DPR 21 dicembre 1999 n. 554, titolo IV Capo II

Legge regionale del Veneto 7 novembre 2003 n. 27,

regolamento edilizio comunale

piano delle portualità

piano boe

il presente bando sarà pubblicato:

- all'albo pretorio del comune di Brenzone;
- sul sito del comune di Brenzone;
- sul sito della Regione Veneto;
- per estratto su un quotidiano a tiratura locale;

e verrà trasmesso via *mail* a Ordini e Collegi professionali individuati dall'Ufficio, affinché ne sia garantita la maggior diffusione.

Art. 2

Oggetto ed individuazione dei luoghi del Concorso

L'oggetto del concorso è la elaborazione di un progetto unitario per la riqualificazione e la valorizzazione urbanistica, ambientale, paesaggistica ed architettonica delle passeggiate lungolago di Brenzone, opere di protezione delle stesse e infrastrutture specifiche, attraverso un insieme sistematico e coerente di interventi.



COMUNE DI BRENZONE

Provincia di Verona - Lago di Garda -

ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI

- OPERE DI DIFESA SPONDALE

- *Opere idonee a creare una barriera di protezione sia alla condotta del collettore fognario presente su gran parte della sponda lacuale, che alla protezione delle passeggiate lungolago e/o della pista ciclopeditonale dal moto ondoso e delle lagheggiate che periodicamente o a seguito di temporali estivi possono comprometterne la struttura e la consistenza.*

- OPERE DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA

- *Tutti gli interventi necessari per riqualificare la sponda lacuale di Brenzone con la creazione di infrastrutture di servizio, passeggiate lungolago e/o pista ciclopeditonale, con annessi servizi ad esse funzionali, aree a verde e spazi di gioco o svago, strutture attrezzate per le ricettività: il tutto opportunamente coordinando i diversi usi del lago (balneazione, fruizione da parte di persone a piedi o in bicicletta, pesca, alaggio di imbarcazioni di vario genere)*

Le finalità sono le seguenti:

□ *individuazione di una pista ciclopeditonale, agibile su tutto il litorale, con creazione di aree attrezzate a verde o parco giochi; aree di balneazione; studio di eventuali aree da dedicare ad attività sportive e ricreative per attività acquatiche (veliche in genere); aree a parcheggio, annesse ad attività e servizi; opere di difesa idonee a preservare le sponde di tutto il litorale dal moto ondoso, ideate e strutturate sulla base di studi specifici in ambito geomorfologico e idraulico, ponendo comunque attenzione a preservare e se del caso ad incrementare le zone di formazione naturale delle spiagge, conseguenti al naturale deposito di ghiaia; creazione di opere infrastrutturali quali un porto turistico con servizi annessi; studio, riordino e riqualificazione delle aree lungolago adiacenti ai centri abitati delle varie frazioni (v. art. 4).*

Art. 3

Obiettivi del concorso e livelli progettuali richiesti

Il Comune di Brenzone indice il presente concorso al fine di mettere a confronto idee per la migliore soluzione del tema di ridisegno e qualificazione urbana degli spazi pubblici definiti nel precedente articolo nonché la realizzazione di opere di protezione delle stesse e di valutare una molteplicità di proposte di qualità.

All'uopo, si richiede che la proposta progettuale esprima i seguenti livelli di approfondimento:

- a) *il livello di progettazione generale sarà quello di uno studio di fattibilità per l'individuazione dell'intero intervento;*
- b) *studio approfondito delle soluzioni contenente:*
 - *varie sezioni tipo delle zone di intervento, complete di particolari anche di arredo urbano;*
 - *particolari delle soluzioni di difesa spondale proposte nelle varie tipologie di zona, che tengano conto delle varie tipologie geomorfologiche, idrauliche e del moto ondoso.*

Art. 4

Temi e linee guida del concorso

Stato dei luoghi

Attualmente le tratte di zona spondale del lungolago di Brenzone si estendono per una lunghezza complessiva di circa 9 km e si presentano in uno stato sostanzialmente non omogeneo e discontinuo nella sua percorribilità.

Vi sono alcune tratte in cui si è intervenuto recentemente, cercando di creare una pista ciclopeditonale con opere a protezione della stessa, ma a causa del moto ondoso sia la pista, che le opere di difesa, che le essenze arboree piantumate e i sottoservizi irrigui e di illuminazione realizzati hanno subito danni ingenti. In altre tratte le nuove opere sono resiste, anche se si ritiene che vadano comunque riviste nella loro completezza.

Tipologie diverse di pavimentazione delle passeggiate sono presenti in adiacenza dei centri abitati delle sponde; in ogni caso, su tutto il litorale si reputa necessaria una rivisitazione sia degli spazi balneari con relativi servizi, sia delle infrastrutture portuali, sia delle infrastrutture per sport velici o attività ricreative annesse.



COMUNE DI BRENZONE

Provincia di Verona - Lago di Garda -

ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI

Linee guida

L'Amministrazione promuove, come linee di indirizzo, gli interventi di seguito descritti:

- 1) **difesa spondale** in generale, con individuazione delle soluzioni più idonee per il tipo di esposizione della tratta di sponda al moto ondoso prevalente, tenendo conto anche della profondità e conformazione dei fondali. Tali opere di protezione dovranno essere idonee sia per quanto riguarda le opere infrastrutturali e di arredo urbano che si andranno a realizzare, sia in relazione all'esistente collettore fognario (tenendo conto che le opere di manutenzione periodica di tale collettore, per la posizione in cui lo stesso è localizzato, dovranno incidere il meno possibile sulle soprastanti strutture ed arredi, dovendosi garantire spazio di manovra per mezzi d'opera: si ricorda che sopra l'area di sedime del collettore non possono essere realizzate opere fisse). Particolare riguardo dovrà essere posto alla preservazione e se possibile all'ampliamento delle zone naturali "di ricarica" del lago per la formazione di spiagge naturali, in conseguenza del deposito di materiale ghiaioso e pietrisco fine, in prossimità di insenature o "pennelli";
 - 2) **arredo urbano** distinto per tipologie diverse e conformato alla natura od al posizionamento delle aree, a seconda che esse si trovino in prossimità dei centri abitati prospicienti la sponda lacuale ovvero nelle tratte, più lunghe, di collegamento degli stessi;
 - in particolare, dovrà inoltre essere studiata la possibilità di percorrere tutta la fascia spondale di Brenzone con una pista ciclopedonale ponendo particolare attenzione a rendere compatibile la stessa con una sicura fascia prendisole lungo le diverse tratte;
 - la riqualificazione urbanistica dovrà tener conto degli accessi dalla S.R. 249 (Gardesana Orientale), delle opere quali ponticelli per attraversamento delle vallette che scaricano a lago, delle soluzioni a parcheggio per gli utenti e della realizzazione di infrastrutture di servizio quali aree a verde e attrezzate a parco gioco, con relativi impianti per l'irrigazione; zone di raccolta differenziata di rifiuti, servizi igienici pubblici ecc.;
 - dovranno essere studiati e localizzati anche gli elementi di arredo (quali panchine, cestini, illuminazione idonea, elementi di recinzione ecc.);
 - dovrà essere tenuto conto della necessità di individuare punti di accesso al lago con piccole imbarcazioni, di localizzare piccole fasce spondali da dedicare ad attività di scuola di vela o kite-surf, con relativi scivoli di accesso;
 - si dovranno studiare soluzioni idonee a consentire l'accesso al lago per la balneazione anche nelle tratte caratterizzate dalla presenza di massicciate;
 - 3) **localizzazione di un porto turistico** tra le località di Scalette e Acquafresca, completo di tutte le infrastrutture di servizio (parcheggi ecc...), nel punto di attuale dislocazione del Circolo sportivo Acquafresca, come individuato dal Piano d'Area regionale;
 - 4) **in località Magugnano** dovrà essere studiata la **riqualificazione e l'ampliamento** della passeggiata tra il porticciolo e il piazzale del Municipio, nonché l'ampliamento e/o la riqualificazione della piazza Ferrari e l'ampliamento del porticciolo di Magugnano, al fine di rendervi possibile la realizzazione di un maggior numero di posti barca;
 - 5) **in località Porto** nella parte nord, nella zona compresa tra il porticciolo e il parcheggio pubblico già esistente, si dovrà proporre la riqualificazione urbanistica, come sopra descritto, studiando la possibilità di ricavare un parcheggio interrato;
 - 6) **in località Castelletto** dovrà essere posta particolare attenzione allo studio della riqualificazione dell'area compresa tra l'attuale piazza Mantovani e il parcheggio prospiciente la Casa Generalizia delle Piccole Suore della Sacra Famiglia. Dovrà essere previsto il ricavo di un parcheggio interrato a servizio della località, la riqualificazione dell'intera area, compresa la piazza Mantovani; sarà necessario localizzare un'area per un'isola ecologica interrata (5 m. circa per 2,50) e ristudiare l'attuale approdo, dedicandolo a porto per approdo a tempo.
- Nella località di Castelletto dovrà essere localizzata una stazione di partenza per un impianto di risalita che potrà essere a fune o cremagliera, individuata nel Piano d'Area, per il collegamento con la loc. Prada di Brenzone, con tutte le infrastrutture di servizio annesse.
- Gli interventi di cui ai punti da 3) a 6) dovranno essere inseriti e contestualizzati nel progetto generale di difesa spondale e di arredo dei lungolaghi. Tali ultimi interventi, a sé considerati, saranno oggetto di valutazione specifica da parte della Giuria che assegnerà al primo classificato in tale categoria il premio di cui all'art. 8 (opere specifiche).



COMUNE DI BRENZONE

Provincia di Verona - Lago di Garda -

ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI

Le soluzioni potranno essere proposte anche in difformità ai piani urbanistici vigenti, rispettando comunque il tessuto urbano esistente.

Art. 5

Partecipazione al concorso

5.1 Soggetti ammessi e caratteristiche professionali

Il concorso è aperto a tutti i soggetti di cui all'art. 90 del D.lgs 163/06 e successive modifiche e integrazioni, iscritti agli ordini professionali degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori - Sezione A (settore architettura) e degli ingegneri Sezione A - Settore A (Civile e Ambientale), dell'Unione Europea abilitati, in base all'ordinamento dei paesi di appartenenza, all'esercizio della professione nel rispetto delle competenze delle categorie di appartenenza, in quanto equivalenti.

La partecipazione può essere individuale o di gruppo, ma in quest'ultimo caso ogni gruppo nominerà un suo componente come capogruppo. La nomina dovrà essere espressa con apposita dichiarazione firmata da tutti i componenti. Il capogruppo dovrà essere in possesso dei requisiti di cui sopra e sarà responsabile nei rapporti con l'Amministrazione comunale. A tutti i componenti del gruppo è riconosciuta, a parità di titoli, la paternità dell'opera.

Al partecipante singolo o ai concorrenti in gruppo è consentito di avvalersi di consulenti o collaboratori, che potranno essere privi di iscrizione all'Albo, o comunque dell'abilitazione professionale, di cui al comma 1 del presente articolo, ma non dovranno trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui al successivo punto 5.2, né potranno essere componenti del gruppo.

Non è ammessa la partecipazione di un concorrente a più di un gruppo di progettazione né come capogruppo né come membro del gruppo né come consulente o collaboratore.

La partecipazione di un concorrente a più di un gruppo di progettazione comporta l'esclusione dal concorso di tutti i gruppi dei quali il concorrente risulta essere membro.

Il tema che dovrà essere sviluppato presuppone che i soggetti professionali partecipanti al concorso possiedano significativi livelli di esperienza e/o specializzazione in ambiti fortemente caratterizzati sotto il profilo interdisciplinare.

5.2 Incompatibilità e condizioni di esclusione

Non possono partecipare al concorso:

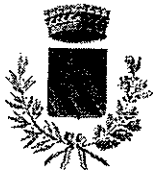
- i componenti della Giuria, i loro coniugi, i loro parenti ed affini fino al terzo grado compreso;
- gli amministratori dell'ente banditore, i dipendenti, anche con contratto a termine, ed i consulenti del Comune di Brenzone che abbiano partecipato alla realizzazione del bando e dei relativi elaborati;
- i datori di lavoro o coloro che abbiano qualsiasi rapporto di lavoro o di collaborazione in atto al momento dello svolgimento del Concorso con i membri della Giuria;
- i membri dei Consigli Nazionali delle professioni ammesse al Concorso;
- coloro che si trovino in una delle condizioni indicate all'art. 12 del D.lgs. 17/03/1995 n. 157 e successive integrazioni.

Le condizioni di incompatibilità e i motivi di esclusione si applicano anche agli eventuali collaboratori o consulenti; la violazione delle disposizioni del presente articolo comporta l'esclusione dei concorrenti che partecipano singolarmente e dei componenti dell'intero gruppo.

5.3 Documentazione messa a disposizione dei concorrenti

Agli iscritti sarà fornita la seguente documentazione, esclusivamente su supporto informatico (CD-ROM):

1. Bando del concorso e modelli allegati;
2. Ortofoto;
3. Estratto Carta Tecnica Regionale;
4. Estratto catastale;
5. Rilievo piano altimetrico aree di interesse;
6. Piano Regolatore Generale Vigente;
7. Norme tecniche di attuazione;
8. Ambito del concorso;
9. Piano delle portualità;
10. Piano delle aree demaniali;
11. regolamento delle boe;



COMUNE DI BRENZONE

Provincia di Verona - Lago di Garda -

ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI

La documentazione sopra elencata sarà disponibile presso l'Ufficio Tecnico, su supporto informatico a partire dal giorno successivo alla Pubblicazione del Bando all'Albo pretorio del Comune, previo appuntamento.

Art. 6

Modalità di partecipazione al concorso e presentazione degli elaborati richiesti

La partecipazione avviene in forma anonima.

Ai fini della partecipazione i concorrenti dovranno procedere al versamento di € 100,00 a titolo di rimborso spese amministrative, da effettuarsi sul c/c postale n. 13176375 intestato al Comune di Brenzone (VR) - Servizio di Tesoreria Comunale, con la seguente causale *"Concorso di idee lungolaghi"*. La quota suddetta non è restituibile.

I concorrenti dovranno far pervenire per mezzo del servizio postale di Stato (ed in questo caso farà fede la data di arrivo riportata sul timbro dell'ufficio postale di Brenzone), o corriere autorizzato o con consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune di Brenzone (in questi due casi farà fede il timbro di ricezione dell'Ufficio Protocollo del Comune), inderogabilmente entro e non oltre le **ore 12.00 del 18.10.2010**, pena esclusione, un unico plico, senza mittente, sigillato e controfirmato nei lembi di chiusura, all'esterno del quale saranno riportate le seguenti parole: *"Concorso di idee per la riqualificazione urbanistica, ambientale, paesaggistica ed architettonica delle passeggiate lungolago e opere di protezione delle stesse"*, nonché una stringa di 8 caratteri, 4 numerici e 4 alfanumerici. Il plico dovrà essere indirizzato a: Ufficio Protocollo del Comune di Brenzone, via XX Settembre 8 - 37010 Brenzone (VR).

Il concorrente dovrà contrassegnare tutti gli elaborati contenuti nella busta *B - Elaborati* con la stringa di cui al punto precedente. La stringa non dovrà contenere elementi identificativi del nome o della provenienza, pena l'esclusione dal concorso.

I concorrenti che si avvalgono del servizio postale o del corriere per il recapito degli elaborati, ai soli fini della spedizione, dovranno inserire il plico di cui sopra in un ulteriore incartamento con i dati del mittente ed il titolo del concorso. L'incaricato del protocollo, non appena ricevuta e protocollata la cartella, provvederà a cestinare l'involucro con i dati identificativi, e consegnerà alla Segreteria del concorso unicamente il plico anonimo.

Il plico anonimo dovrà contenere:

Busta n. A - Documentazione amministrativa

La busta, non trasparente, sigillata e controfirmata nei lembi di chiusura, recante all'esterno la dicitura *"Documentazione amministrativa"*, dovrà contenere:

1. domanda di partecipazione (utilizzando preferibilmente lo schema Allegato A) al concorso, sottoscritta con l'indicazione del:

- nome, cognome, data di nascita, domicilio, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica e recapito fax del concorrente,

ovvero

- nome, cognome, data di nascita, domicilio, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica e recapito fax del concorrente che partecipa come capogruppo del raggruppamento temporaneo di professionisti o dell'associazione di professionisti o del legale rappresentante qualora si tratti di società ed elenco dei componenti e collaboratori del gruppo, ragione sociale e sede legale se si tratta di società;

2. Attestazione di versamento di € 100,00;

3. Nomina dell'eventuale capogruppo e delega sottoscritta dagli altri componenti del gruppo stesso (utilizzando preferibilmente lo schema Allegato B);

4. Dichiarazione sostitutiva resa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/00, dal soggetto che partecipa singolarmente, nel caso di partecipazione di un gruppo la dichiarazione va resa dal capogruppo anche per tutti i componenti del gruppo stesso, nella quale risulti (utilizzare preferibilmente lo schema Allegato C):

☐ **l'iscrizione all'Ordine professionale di appartenenza** (in caso di concorrenti in gruppo, l'autocertificazione è resa dal capogruppo per tutti i componenti)

ovvero



COMUNE DI BRENZONE

Provincia di Verona - Lago di Garda -

ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI

□ per i cittadini non italiani, l'iscrizione ai relativi registri professionali dei paesi di appartenenza, in possesso dei titoli contenuti nella Direttiva 85/384/CEE e s.m.i., e perciò autorizzati all'esercizio della professione e alla partecipazione a concorsi di idee alla data di scadenza del Concorso;

□ l'assenza delle situazioni soggettive, che comportano l'esclusione, di cui all'art. 12 del D.lgs. 17/03/1995 n. 157 e successive integrazioni (i consulenti e/o collaboratori dovranno produrre solo la dichiarazione di cui al successivo punto 5.);

5. Dichiarazione di tutti i componenti il gruppo di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 5.2 del presente bando, o soggetti a sanzioni disciplinari che impediscano l'esercizio della professione al momento della consegna degli elaborati (utilizzando preferibilmente lo schema Allegato D);

6. Autorizzazione alla partecipazione per dipendenti di Enti, Istituti o Amministrazioni pubbliche (utilizzando preferibilmente lo schema Allegato E);

7. Autorizzazione, ai sensi dell'art. 9 del presente bando, alla diffusione e pubblicazione degli elaborati progettuali ed accettazione delle norme del presente bando (utilizzando preferibilmente lo schema Allegato F);

8. Le autodichiarazioni dovranno essere accompagnate da copia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Ad ogni effetto del presente concorso il gruppo di concorrenti avrà collettivamente gli stessi diritti di un concorrente singolo.

Segreteria del Concorso

Il comune di Brenzone istituisce, presso la segreteria del Sindaco, la segreteria del concorso. Eventuali richieste di informazioni, sia di carattere tecnico che relative al bando, dovranno pervenire al seguente indirizzo di posta elettronica concorsoidee@comune.brenzone.vr.it a partire dalla data di pubblicazione del bando all'albo pretorio e sino al **18.10.2010**. Non saranno fornite informazioni telefoniche.

Busta B – Elaborati

La busta, non trasparente, sigillata e controfirmata nei lembi di chiusura, recante all'esterno la dicitura "elaborati" dovrà contenere:

1. Relazione illustrativa del progetto composta da massimo 8 cartelle in formato A4 carattere Times New Roman corpo 12 (su supporto cartaceo e digitale in formato .pdf);

2. Proposta progettuale presentata nelle seguenti Tavole su supporto cartaceo e in formato digitale (.jpeg e/o .pdf):

□ Tav. 1 *inquadramento generale degli interventi;*

□ Tav. 2 *soluzioni di arredo urbano per le tratte di passeggiata e pista ciclopedonale*

□ Tav. 3 *soluzioni di difesa spondale nelle varie situazioni di fondali e di esposizione al moto ondoso e loro localizzazione;*

□ Tav. 4 fino a max Tav. 9 *schemi funzionali delle nuove infrastrutture proposte;*

3. Album rilegato in formato A3 contenente schizzi e quanto ritenuto necessario per illustrare la proposta progettuale, in scala di rappresentazione libera su supporto cartaceo e digitale in formato .pdf fino ad un massimo di 10 fogli;

4. Schede di soluzioni tipologiche di arredo urbano con indicazione dei materiali in formato A4 fino ad un massimo di 15 fogli;

5. Relazione tecnico economica di massima contenente l'entità complessiva della spesa (parametrica a mq), con individuazione delle principali categorie di lavori previste, nonché la suddivisione dell'opera in lotti funzionali, il tutto su supporto cartaceo e digitale in formato .pdf, massimo 3 fogli. Tale relazione, la cui presentazione è obbligatoria, non sarà oggetto di valutazione da parte della Giuria;

6. Rappresentazioni prospettiche anche con inserimenti fotorealistici.



COMUNE DI BRENZONE

Provincia di Verona - Lago di Garda -

ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI

7. CD contenente la documentazione di cui ai precedenti punti 1,2, 3, 4, 5 e 6.

Gli elaborati non dovranno, pena l'esclusione, essere firmati dai concorrenti per non violare il carattere anonimo del concorso. Dovranno riportare la stringa di 8 caratteri, 4 numerici e 4 alfanumerici di cui al presente articolo.

E' considerato motivo di esclusione la mancanza anche di uno solo dei documenti o elaborati elencati nel presente articolo.

E' vietato, pena l'esclusione, presentare elaborati aggiuntivi o di formato differente da quello richiesto. La lingua ufficiale con cui dovranno essere illustrati gli elaborati progettuali è l'italiano.

Ulteriori cause di esclusione

Un concorrente potrà essere, altresì, escluso per una delle seguenti ragioni:

- ☐ se ha presentato gli elaborati richiesti dal Bando in ritardo sulle scadenze indicate;
- ☐ se le condizioni e limitazioni imposte e accettate non vengono rispettate;
- ☐ se il concorrente tenta di influenzare, direttamente o indirettamente, le decisioni della Giuria;
- ☐ se rende pubblico il progetto o parte dello stesso prima che la Giuria abbia espresso e formalizzato ufficialmente il proprio giudizio;
- ☐ se è stato violato l'anonimato;
- ☐ se manca la documentazione richiesta dal presente bando;

Art. 7

Lavori della Giuria, esito del concorso, riepilogo delle scadenze

La Giuria è nominata dalla Giunta comunale ed è composta dal Sindaco, in qualità di Presidente, ovvero dal Vicesindaco in caso di assenza o impedimento del Sindaco stesso, e da cinque membri effettivi. In caso di impedimento o dimissioni di uno o più membri, con successivo provvedimento, la Giunta comunale procederà ad integrare la Giuria con la nomina dei nuovi commissari.

I nominativi dei membri della Giuria saranno resi noti all'albo pretorio del Comune, presso la Segreteria del concorso e sul sito internet www.comune.brenzone.vr.it

Le decisioni della Giuria sono prese a maggioranza. Parteciperà ai lavori della Giuria, con funzioni di verbalizzante e senza diritto di voto, il Segretario della Giuria nominato dall'ente banditore. E' fatto divieto ai componenti della Giuria rilasciare informazioni ai concorrenti.

7.1 Composizione della Giuria

Membri effettivi:

- Il Sindaco con funzioni di Presidente o il Vicesindaco in caso di assenza e impedimento del Sindaco;
- 1 rappresentante del Ministero per i Beni Ambientali, paesaggistici e architettonici di Verona;
- 1 esperto nel campo dell'architettura e dell'urbanistica di fama internazionale, preferibilmente scelto tra professionisti cittadini di un paese membro dell'Unione Europea;
- 1 architetto scelto tra una rosa di nomi proposti dall'ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori della Provincia di Verona;
- 1 ingegnere esperto in opere lacuali e marittime, scelto tra una rosa di nomi proposti dall'ordine degli ingegneri di Verona.

La Giuria sarà nominata entro la data scadenza del bando.

7.2 Incompatibilità dei Commissari

Non possono far parte della Giuria:

- i concorrenti, i loro coniugi ed i loro parenti ed affini fino al terzo grado compreso;
- i datori di lavoro e i dipendenti dei concorrenti e coloro che abbiano qualsiasi rapporto di lavoro o di collaborazione continuativi e/o notori;

7.3 Lavori della Giuria

La Giuria sarà convocata in prima seduta con almeno 15 giorni di preavviso a mezzo fax.



COMUNE DI BRENZONE

Provincia di Verona - Lago di Garda -

ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI

Durante la prima seduta verrà fissato il calendario delle sedute successive; la Giuria dovrà ultimare i propri lavori entro i successivi 60 giorni.

Le sedute della Giuria saranno valide con la presenza di tutti i componenti e le decisioni saranno prese a maggioranza con voto palese. L'esame degli elaborati sarà preceduto da una fase istruttoria, atta a verificare l'integrità dei plichi contenenti gli elaborati.

La Giuria potrà definire preliminarmente ulteriori criteri di giudizio rispetto a quelli già espressi nel successivo punto 7.4, purché non contraddittori con questi.

I lavori della Giuria saranno segreti. Di essi sarà tenuto verbale redatto dal Segretario e custodito dal Presidente per 90 giorni dopo la proclamazione del vincitore.

La Giuria procederà all'apertura delle buste *B- elaborati* e quindi definirà una graduatoria motivata per tutti i concorrenti, eventualmente raggruppati per categorie omogenee di giudizio.

Formata la graduatoria, la Giuria procederà all'apertura della *busta A - Documentazione amministrativa* di tutti i concorrenti ammessi al giudizio ed alla verifica dei documenti e delle incompatibilità.

In caso di esclusione di un concorrente in conseguenza di tale verifica, subentrerà il primo concorrente che lo segua in graduatoria.

Il verbale finale della Giuria, contenente la descrizione della metodologia seguita nei lavori, l'iter dei lavori stessi e la graduatoria definitiva con le motivazioni, sarà reso pubblico e inviato a tutti gli iscritti con lettera semplice e con lettera raccomandata al vincitore ed agli Ordini professionali degli Architetti e Ingegneri territorialmente competenti.

Il giudizio della Giuria è inappellabile, fatte salve le possibilità di ricorso nei termini di legge. Con proprio provvedimento il responsabile dell'area tecnica procederà all'approvazione della graduatoria finale.

7.4 Criteri di giudizio

La Giuria procederà alla formulazione del proprio giudizio sulle varie idee proposte secondo i seguenti criteri:

Criterio Punteggio massimo

Qualità architettonica globale della soluzione proposta	Punti	30
Elementi architettonici ed artistici e funzionalità degli spazi pubblici	Punti	20
Tipologie proposte per le opere di difesa spondale	Punti	25
Idee innovative	Punti	10
<u>Inserimento ambientale delle infrastrutture</u>	<u>Punti</u>	<u>15</u>
Punteggio massimo	Punti	100

Art. 8 Premi

Ai concorrenti saranno assegnati i seguenti premi:

a) al 1° classificato € 20.000,00;

b) al 2° classificato € 10.000,00;

Al 1° classificato nella categoria "*opere specifiche*" (di cui all'art. 4, *sub* titolo Linee Guida, punti 3), 4), 5) e 6), considerate a se stanti ma nel loro insieme, verrà assegnato il seguente premio: Euro 7.000,00.

La Giuria si riserva di segnalare eventuali altri progetti ritenuti meritevoli.

I premi si intendono comprensivi di IVA e contributo previdenziale.

La Giuria valuterà l'assegnazione del primo premio *ex aequo* a pari merito: in tal caso il relativo premio sarà ripartito in parti uguali. La Giuria potrà con provvedimento motivato giudicare non meritevoli dell'assegnazione del premio nessuno dei progetti presentati, senza che i concorrenti possano chiedere il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione al concorso. Al di fuori del caso appena contemplato, l'Ente, solo per gravi e giustificati motivi, si riserva di revocare il procedimento relativo al presente Bando prima della sua conclusione: in tal caso esso stabilirà l'assegnazione di una somma per rimborsare spese fino ad un massimo del 50% dell'ammontare del montepremi non assegnato.

La Giuria si riserva comunque la facoltà non assegnare alcun premio in caso di progetti non meritevoli.

Art. 9



COMUNE DI BRENZONE

Provincia di Verona - Lago di Garda -

ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI

Mostra, pubblicazione e ritiro dei progetti

L'ente banditore potrà presentare al pubblico i progetti vincitori ed i progetti ritenuti meritevoli e provvederà alla loro eventuale pubblicizzazione senza nulla dovere ai progettisti. Gli elaborati, ad esclusione di quelli premiati, che diverranno proprietà dell'Ente banditore, fatti salvi i diritti sulla proprietà intellettuale così come regolati dalla vigente normativa, resteranno a disposizione dei concorrenti. Essi potranno ritirarli a loro spese entro 90 giorni dalla comunicazione ufficiale dell'esito del concorso.

Scaduto tale termine, l'Ente banditore non sarà più tenuto a rispondere della conservazione dei progetti.

Art. 10

Proprietà del progetto e successivi incarichi

Le idee premiate sono acquisite in proprietà dall'Ente banditore. Qualora l'idea, previa eventuale definizione dei suoi aspetti tecnici, venga posta a base di gara di un appalto di servizi, alla relativa procedura è ammesso a partecipare il vincitore del premio, qualora in possesso dei relativi requisiti soggettivi. Nel caso i primi classificati a premio del concorso partecipino alla gara di assegnazione di servizi per la progettazione, sarà loro assegnato un punteggio specifico maggiore di zero da definire in sede di redazione del relativo bando. L'Amministrazione comunale conferendo l'incarico, potrà richiedere variazioni al progetto che ritenesse, a suo giudizio insindacabile, introdurre, purché le variazioni introdotte non comportino cambiamenti sostanziali all'impostazione dell'idea originaria.

In tal caso, dovranno essere introdotte nel progetto, anche se già elaborato, le variazioni richieste, fino alla definitiva approvazione del progetto stesso.

L'incarico di cui sopra sarà regolato in conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti alla data di conferimento dello stesso.

Art. 11

Norme finali

Le norme del presente bando devono intendersi accettate, incondizionatamente, dai concorrenti, singoli o in gruppo e non sono derogabili dalla Giuria e dall'Ente banditore, salvo quanto specificamente previsto nel presente bando.

Art. 12

Trattamento dei dati personali

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell'espletamento del procedimento concorsuale, verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003. La presentazione della domanda implica il consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all'ufficio preposto alla conservazione delle domande e all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura del concorso. Le medesime informazioni possono essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche o persone giuridiche direttamente interessate allo svolgimento della procedura concorsuale. L'interessato gode dei diritti di cui alla citata normativa. Il responsabile del trattamento dei dati è individuato nel responsabile del procedimento. E' in ogni caso consentito l'accesso agli atti concorsuali mediante visione degli stessi qualora la loro conoscenza sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

Brenzone 14.07.2010

Il responsabile Settore Tecnico
F.to Geom. Comencini Angelo

**Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Verona**

Prot. n. 3219

Verona, 1 settembre 2010

Il Presidente

Spett.le
Comune di Brenzone
Via XX Settembre, 8
37010 Brenzone VR
ll.pp@comune.brenzone.vr.it

alla c.a.
Responsabile Settore Tecnico
Geom. Angelo Comencini
e p.c.
R.V.P. Geom. Luciano Beghini

Oggetto: Bando di concorso di idee per la riqualificazione urbanistica, ambientale, paesaggistica ed architettonica del litorale e del lungolago del Comune di Brenzone. Opere di protezione spondale del litorale e del lungolago

Gent.mo Geom. Comencini,

nel ricevere e pubblicizzare il bando in oggetto ai nostri Iscritti, a nome del Consiglio dell'Ordine sono a richiamare due punti del bando:

- art. 6 – busta b – elaborati: la quantità di elaborati progettuali richiesti appare eccessivamente onerosa in base agli obiettivi che il concorso di idee sottende;
- art. 7.1 Composizione giuria: inserire il Sindaco quale membro effettivo con funzione di Presidente non appare una scelta condivisa ed in linea con quanto indicato, seppur riferito alle Commissioni Edilizie, nella nota prefettizia del 17 maggio 2005 qui allegata insieme ai pareri del Consiglio di Stato.

Certi dell'accoglimento dei suggerimenti forniti, si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito.

Distinti saluti

Il Presidente

Dott. Arch. Arnaldo Toffali



24/05/2005 12:12

045592319

13/05 2005 23:50 FAX

+3904560000002

STUDIO LEGALE

PAG 01

Prefettura di Verona

VILLAFRANCA

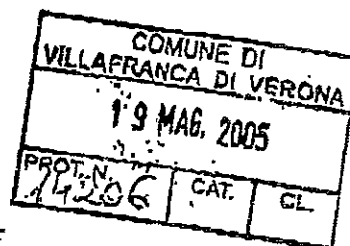
0001/017

ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI e CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI VERONA

Protocollo N°

29 LUG. 2010

Data



Prefettura di Verona

Ufficio territoriale del Governo

Prot. W.A. 7443 proc. 1454/05
Area II

Verona, 17 maggio 2005

Al Signori Sindaci dei Comuni
della provincia LORO SEDI

OGGETTO: Quesiti in merito alla composizione della Commissione edilizia comunale ed all'organo competente a promuovere le liti ed a costituirsi in giudizio per gli Enti locali.

Per opportuna conoscenza, si trasmette copia della circolare n. 1/2005 del 27 aprile 2005 con la quale, il Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per le Autonomie, ha fornito - sulla scorta di pareri resi dal Consiglio di Stato - chiarimenti in merito alla composizione della Commissione edilizia comunale ed alla corretta individuazione dell'organo competente a promuovere le liti e a costituirsi in giudizio per gli Enti locali.

In particolare, sono state risolte in senso negativo le incertezze interpretative, sorte dopo le innovazioni normative introdotte dalla legge 127/97 in materia di ordinamento degli Enti locali, in ordine alla possibilità per gli organi politici di fare parte della Commissione in argomento, mentre viene affermato che compete al Sindaco, quale legale rappresentante del Comune, stare in giudizio e conferire al difensore la procura nelle liti.

IL PREFETTO
(Giovannucci)

[Signature]



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE PER LE AUTONOMIE

SPORTELLO DELLE AUTONOMIE

PROT. 15900/499/L. 142/1 BIS/F

Roma, 27 aprile 2005

Circ. n.1/2005

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

e. per conoscenza:

AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI
COORDINAMENTO DELLA VALLE D'AOSTA

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI

OLZANO

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI

TRENTO

AL COMMISSARIO DELLO STATO
NELLA REGIONE SICILIANA

PALERMO

AL RAPPRESENTANTE DELLO STATO
NELLA REGIONE SARDEGNA

CAGLIARI

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO
NELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE

1-25-5
PREFETTURA DI VERONA
Data 9-5-2005
Aut. Inform. Informatico
Protocollo 7162/05
Processo n. 1454/05
Fascicolo n.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE PER LE AUTONOMIE

SPORTELLO DELLE AUTONOMIE

OGGETTO: Quesiti in merito alla composizione della Commissione edilizia comunale ed all'organo competente a promuovere le liti ed a costituirsi in giudizio per gli Enti locali.

Pervengono da più parti a questo Ministero numerosi quesiti in merito alle problematiche indicate in oggetto.

Per quanto concerne, in particolare, la prima delle questioni poste viene richiesto di conoscere se la commissione edilizia possa essere composta anche da organi politici quali i consiglieri, l'assessore competente al settore urbanistica, ovvero il sindaco.

Le incertezze interpretative sono inizialmente sorte a seguito delle innovazioni introdotte nell'ordinamento degli Enti locali dalla legge 127 del 1997 - poi recepite nell'art. 107 del T.U.O.E.L. n. 267 del 2000 - che ha attribuito ai dirigenti, tra l'altro, "i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie" (oggi, permessi di costruire).

Tanto premesso, va rilevato che le incertezze in questione possono ormai ritenersi superate a seguito dell'orientamento assunto dal Consiglio di Stato con l'allegato parere n. 2447/03, espresso in data 13 giugno 2003 da una Commissione speciale all'uopo costituita.

~~1943/05~~ ~~1962/05~~ 1954/05



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER LE AUTONOMIE

SPORTELLLO DELLE AUTONOMIE

Il supremo Organo consultivo ha ritenuto, in particolare, che a seguito dell'evoluzione legislativa susseguita, completata con il richiamo all'art. 88 del d.lgs. 267 del 2000, "la presenza di organi politici nella Commissione edilizia, deputata a pronunciarsi su richieste di autorizzazioni e concessioni edilizie, non è più consentita dall'assetto normativo attuale".

Secondo l'orientamento de quo, inoltre, "qualora tale presenza sia espressamente prevista da regolamenti comunali, gli Enti locali dovranno provvedere alle necessarie modifiche".

Viene infine rilevato che a seguito delle innovazioni introdotte dal testo unico sull'edilizia approvato con il d.P.R. 380 del 2001 "la commissione edilizia ha perso il suo carattere di organo necessario ex lege" e che "poiché l'istituzione della Commissione edilizia è dunque attualmente facoltativa, gli Enti locali potranno scegliere se conservarla, adeguandone la composizione e indicando nel regolamento edilizio gli interventi sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo, ovvero sopprimerla".

Altra questione ricorrente e in parte analoga alla prima è quella concernente l'organo competente a promuovere le liti e a costituirsi in giudizio per gli Enti locali.

La giurisprudenza costante formatasi tanto sul testo unico del 1934, quanto sulla legge n. 142 del 1990 ha affermato che la rappresentanza dell'Ente in giudizio compete esclusivamente al Sindaco, basandosi sulla norma (art. 36 della citata legge 142, ora trasfuso nell'art. 50 del T.U.O.E.L.) che attribuisce al Sindaco la rappresentanza legale dell'Ente.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER LE AUTONOMIE

SPORTELLO DELLE AUTONOMIE

Le incertezze in materia sono sorte solo dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 80 del 1998, il quale ha previsto (all'art. 45) che "a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni previgenti che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione..... si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti".

Questo Ministero si era espresso in merito, in sede di risposta a quesiti posti da singoli Enti locali, ritenendo che solo dopo la revisione statutaria prevista dall'art. 17 del citato decreto legislativo le decisioni sulle liti potessero divenire di competenza dei dirigenti, in quanto la norma da ultimo citata non era immediatamente applicabile agli Enti locali.

Ulteriori elementi di incertezza erano derivati poi a seguito di una pronuncia del Giudice amministrativo che aveva ritenuto legittimo un provvedimento con il quale una Giunta comunale, anziché il direttore generale del Comune, aveva autorizzato il Sindaco a stare in giudizio (cfr., Consiglio di Stato, Sez. IV, 5.7.1999, n. 1164).

In considerazione della rilevata difformità di indirizzi in materia questo Ministero ha ravvisato l'opportunità di acquisire in merito l'avviso del Consiglio di Stato.

Con l'allegato parere il Supremo organo consultivo ha ritenuto che "la rappresentanza dell'Ente spetti all'Organo di vertice (Sindaco, Presidente della Provincia, ecc.), salva diversa disposizione degli statuti comunali e provinciali, ai quali spetta di stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'Ente, anche in giudizio (art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000)".



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER LE AUTONOMIE

SPORTELLO DELLE AUTONOMIE

Secondo tale orientamento, "se è vero che l'art. 16, comma 1, lett. f), del decreto legislativo n. 29 del 1993 (così come modificato dall'art. 11 del decreto legislativo n. 80 del 1998) espressamente dispone che i dirigenti generali promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e transigere, tale disposizione deve tuttavia essere letta in correlazione con il precedente art. 13, che nel testo originario prevedeva l'applicazione delle norme del capo II, relativo alla dirigenza, anche agli Enti locali. Tale articolo, in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 383 del 7 novembre 1994, è stato infatti modificato dall'art. 8 del citato decreto legislativo 80 del 1998 il quale fa esclusivo riferimento alle "Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo" (si veda anche l'art. 13 del d.lgs. n. 165 del 2001)".

Detto parere va letto alla luce della susseguente giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione (cfr., nn. 1949/2003; 2583/2003; 2878/2003; 3736/2003; 17360/2003; 19082/2003) e dello stesso Consiglio di Stato.

La Corte, concordando con l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato, nel senso di ritenere che la rappresentanza in giudizio dell'Ente locale è riservata "in via esclusiva" all'organo politico di vertice, ha tuttavia ritenuto che tale competenza "non può essere esercitata dal dirigente titolare della direzione di un ufficio o di un servizio neppure se così prevedesse lo statuto dell'Ente"; tale previsione, anzi, "renderebbe sotto tale aspetto lo statuto illegittimo per violazione di legge con conseguente obbligo del giudice ordinario di disapplicarlo".



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER LE AUTONOMIE

SPORTELLO DELLE AUTONOMIE

Con la successiva sentenza n. 10787 del 7 giugno 2004 la Cassazione ha precisato ulteriormente che "mentre lo statuto non può mai sottrarre al Sindaco la titolarità della rappresentanza in giudizio, diversamente il problema si pone con riguardo alla determinazione volitiva in ordine alla proposizione dell'azione giuridica ovvero alla resistenza in giudizio, la quale costituisce una determinazione largamente discrezionale, che comporta valutazioni complesse non solo in relazione alla fondatezza sotto il profilo giuridico delle ragioni del Comune, ma anche in relazione alle conseguenze giuridiche ed economiche che possono derivare al Comune da una azione o da una resistenza in giudizio, soprattutto in previsione della eventualità di condanna alle spese. Fermo rimanendo che la rappresentanza legale dell'ente verso l'esterno compete sempre al capo dell'amministrazione e cioè al sindaco, lo statuto, nel determinare i modi di esercizio della rappresentanza legale, stabilisce se per la autorizzazione ad agire o resistere in giudizio..... sia sufficiente una determinazione dirigenziale o occorra una deliberazione dell'organo collegiale (giunta, consiglio)".

Da parte sua il Consiglio di Stato, con la recentissima sentenza n. 155/2005 della Quinta Sezione, ha avuto modo di affermare, richiamando in proposito il "fermo orientamento della Corte di Cassazione", che "il riconosciuto potere dei dirigenti di promuovere o resistere alle liti riguarda la loro legittimazione processuale e non già la rappresentanza dell'Ente".

Dall'analisi dei citati indirizzi ermeneutici si evince, conclusivamente, che la giurisprudenza si è ormai consolidata nel ritenere che il Sindaco è il legale rappresentante del Comune per stare in giudizio.

24/05/2005 12:12

+390458008802

STUDIO LEGALE

PAG 08

2000 00:00 FAX

Prefettura di Verona

- VILLAFRANCA

@008/017



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE PER LE AUTONOMIE

SPORTELLO DELLE AUTONOMIE

Conseguentemente solo al Sindaco compete conferire al difensore la procura nelle liti attive e passive.

Si prega di portare quanto sopra a conoscenza degli Enti locali interessati, fornendo un cortese cenno di assicurazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
(Mancinico)



Consiglio di Stato

N. 2447/03

Segretario Generale

21.6.2003

Roma, addì 2003

Risposta a nota del

N.

Div.

OGGETTO:

Ministero dell'interno. Querela:
Composizione della Commissione
Edilizia; Organo competente a
promuovere liti e a costituirsi in
giudizio.

Allegati N.

Ministero dell'interno

Gabinetto dell'On. Ministro

ROMA

D'ordine del Presidente,
mi prego di trasmettere
il parere numero 492/99
emesso dalla Commissione
Speciale del 21 Maggio
2003 di questo Consiglio
sull'affare a fianco
indicato, in conformità a
quanto disposto dall'art.
15 della Legge 21 luglio
2000, n. 205..

IL SEGRETARIO GENERALE

Paolo Cici

24/05/2005 12:12

+390458008802

STUDIO LEGALE

PAG 18

10/05/2005 00:00 FAX

Prefettura di Verona

VILLAFRANCA

010/017



Consiglio di Stato

Commissione Speciale del 21 Maggio 2003

N. Sezione 492/1999

La Sezione

OGGETTO:

Ministero dell'Interno.

QUESITO: Composizione della
Commissione Edilizia: Organo
competente a promuovere liti e a
costituirsi in giudizio.

Vista la relazione n. 15900-
797/1bis/legge 142 in data 14 giugno
1999, pervenuta il successivo 25
giugno, con la quale il Ministero dell'Interno - Direzione Generale
dell'Amministrazione civile - Direzione centrale delle Autonomie - Ufficio
per l'Attuazione della Riforma delle Autonomie Locali e per la Tenuta
degli Statuti - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato in ordine alla
questione indicata in oggetto;

Vista la pronuncia interlocutoria della Sezione I del Consiglio di Stato
n. 492 del 14 luglio 1999;

Visto il decreto in data 16 aprile 2003 con il quale il Presidente del
Consiglio di Stato ha deferito l'esame della questione ad una Commissione
speciale ai sensi dell'art. 22 del t.u. delle leggi sul Consiglio di Stato,
approvato con R.D. 26 giugno 1924 n. 1054;

Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore Consigliere Maria
Grazia Cappugi;

- 2 -

PREMESSO:

Con riferimento alle modifiche apportate all'assetto normativo degli enti locali dalla legge n. 127 del 1997, che hanno investito le attribuzioni degli organi esponentziali dell'indirizzo politico e quelle dei soggetti titolari delle funzioni dirigenziali, il Ministero dell'interno ha posto i seguenti quesiti:

- se la Commissione edilizia comunale possa essere tuttora composta anche da organi politici quali i consiglieri comunali, l'assessore competente al settore urbanistico ovvero il Sindaco;
- se l'organo competente a promuovere le liti, a transigere e a costituirsi in giudizio per conto degli enti locali debba essere necessariamente un dirigente generale e, nel caso affermativo, quale sia la figura organizzatoria abilitata a provvedervi in concreto.

Circa il primo quesito il Ministero rileva che, a seguito delle modifiche recate dalla legge n. 127 del 1997 all'art. 51 della legge n. 142 del 1990, il rilascio della concessione edilizia è divenuto un atto tipicamente gestionale demandato alla competenza degli organi amministrativi; prospetta quindi la necessità di valutare se le norme dei regolamenti edilizi siano state incise dalle modifiche in questione, ossia se il dirigente possa (ovvero debba) partecipare in luogo degli organi politici alle riunioni della commissione in virtù della competenza, al medesimo attribuita dal 3° comma dell'art. 51 sopra richiamato, "di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico", anche in assenza di una espressa previsione nel regolamento comunale. Osserva, peraltro, che le funzioni della Commissione edilizia non sempre rivestono natura gestionale, come avviene per le proposte di variante al piano regolatore, i progetti di opere pubbliche, le modifiche al regolamento edilizio, la materia paesaggistico-ambientale, la cui valutazione può impingere in giudizi squisitamente politici e che comunque esulano dalla mera gestione. Sottolinea a tale proposito che molti regolamenti comunali prevedono esplicitamente una partecipazione degli organi politici alle commissioni edilizie.

Osserva che, qualora si dovesse ritenere che le disposizioni

regolamentari siano state modificate in via generale dalla normativa intervenuta, la conseguenza sarebbe che in mancanza del dirigente competerebbe al responsabile del servizio far parte della commissione, indipendentemente dalla qualifica rivestita. Aderire alla tesi suesposta potrebbe altresì, ad avviso del Ministero, il problema di valutare se, nel caso in cui sia prevista la partecipazione di più consiglieri, il dirigente che li sostituisce disponga anche di voto plurimo, ovvero se la commissione possa continuare ad operare in una composizione ridotta, senza i consiglieri.

Analoga problematica si porrebbe per quanto riguarda l'individuazione dell'organo competente a promuovere le liti, a transigere e a costituirsi in giudizio. Anche l'attività in questione può infatti essere qualificata come gestionale, essendo attribuita dall'art. 16 del decreto legislativo n. 29 del 1993 al dirigente generale nel quadro della ripartizione dei compiti politici e burocratici delineata dall'art. 3 dello stesso decreto.

Peraltro, nell'ambito dell'organizzazione degli enti locali, si prospetterebbe il problema di individuare la figura corrispondente al dirigente generale, atteso che al direttore generale la legge affida compiti più propriamente "manageriali". Potrebbe ammettersi la competenza del dirigente preposto al settore legale o del dirigente del settore cui la controversia si riferisce; la giurisprudenza sembra però orientata nel senso di ritenere che, in base all'art. 36, comma 1, della legge n. 142 del 1990, competa tuttora al Sindaco la rappresentanza dell'ente e che pertanto non sia corretta la costituzione in giudizio effettuata in base ad un mandato *ad litem* sottoscritto dal dirigente.

Con pronuncia interlocutoria del 14 luglio 1999 la Sezione I ha ritenuto necessario acquisire l'avviso del Ministero dei lavori pubblici e di quello di grazia e giustizia.

Il Ministero delle infrastrutture ha sinteticamente prospettato l'opportunità di fare riferimento agli statuti dei singoli enti.

Il Ministero della giustizia, sia pure evidenziando che le attuali attribuzioni della dirigenza nella materia edilizia giustificerebbero la prevalente presenza degli organi amministrativi nella Commissione edilizia, ha espresso l'avviso che alle sedute della Commissione medesima possano

partecipare soggetti diversi da quelli indicati nell'art. 51 della legge n. 142 del 1990 (provenienti cioè dalla politica e non dall'amministrazione), sia pure "solo in presenza di specifiche o derogatorie norme di un regolamento o dello statuto comunale"; ciò per effetto della riserva attribuita agli enti locali dall'art. 51, 1° comma, di disciplinare con regolamento gli uffici e i servizi in conformità alle norme statutarie e della devoluzione alla loro potestà statutaria dell'ordinamento degli uffici e dei servizi operata dalla legge n. 265 del 1999 (che ha modificato l'art. 4, comma 2, della legge n. 142 del 1990).

Il Ministero stesso riconduce poi al Sindaco, quale titolare della rappresentanza esterna dell'ente, la potestà di promuovere le liti, di transigere e di costituirsi in giudizio in quelle passive. L'eventuale attribuzione di tale potestà ai dirigenti non solo incorrerebbe nella difficoltà di distinguere la rappresentanza processuale da quella generale dell'ente - che il Sindaco esercita ex art. 36 della legge n. 142 del 1990 unitamente alle funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti - ma si porrebbe anche in contrasto con la disposizione di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 80 del 1998 che, modificando l'art. 13 del decreto legislativo n. 29 del 1993 (il quale nel testo originario prevedeva l'applicazione delle norme del capo II, relativo alla dirigenza, anche agli enti locali che dovevano a tal fine conformare i propri ordinamenti), fa esclusivo riferimento alle "amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo".

Attesa la delicatezza e la novità della problematica, l'esame della questione - su segnalazione del Presidente della Sezione I - è stata deferita dal Presidente del Consiglio di Stato ad una Commissione speciale, ai sensi dell'art. 22 del t.u. delle leggi sul Consiglio di Stato (approvato con R.D. 26 giugno 1924 n. 1054), con decreto del 16 aprile 2003.

CONSIDERATO:

- Con riferimento alla problematica riguardante la composizione della Commissione edilizia, va preliminarmente riaffermato che, ai sensi dell'art. 4, primo comma, del testo unico sull'edilizia approvato con il d.P.R. 6 giugno 2001 n. 390, e in assenza di precetti in senso contrario nel testo

24/05/2005 12:12 +390459008802 /

STUDIO LEGALE

PAG 14

39/05 2005 00:01 FAX

Prefettura di Verona -> VILLAFRANCA

@014/017

- 5 -

unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al d.lgs. 18 agosto 2000 n. 257, spetta al regolamento edilizio del Comune di disciplinare la formazione, le attribuzioni e il funzionamento della Commissione in questione. Ciò appare conforme, del resto, a quanto disposto dall'art. 4, comma 2 del suddetto d.P.R. n. 380 del 2001, secondo il quale *"I Comuni, nell'ambito della propria autonomia statutaria e normativa... disciplinano l'attività edilizia"*, nonché dall'art. 117 Cost., nella formulazione introdotta dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, il quale, al 6° comma ultimo inciso, attribuisce la potestà regolamentare ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane *"in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite"*, funzioni tra le quali rientrano indubbiamente quelle inerenti all'attività edilizia.

Peraltro, non può non tenersi conto delle profonde innovazioni normative che hanno introdotto nell'ordinamento il principio, di portata generale, della netta separazione fra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo (proprie degli organi politici e di governo) e di quelle di gestione (proprie dei dirigenti).

Tale principio, già enunciato dall'art. 3 del d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 (come sostituito prima dall'art. 2 del d.lgs. n. 470 del 1993, poi dall'art. 3 del d. lgs. n. 80 del 1998, successivamente modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 387 del 1998 e infine trasfuso nell'art. 4 del d.lgs. n. 165 del 2001), è stato espressamente affermato, per quanto riguarda gli enti locali, dall'art. 6 della legge 15 maggio 1997 n. 127 il quale, sostituendo il comma 1 dell'art. 51 della legge 8 giugno 1990 n. 142 (poi trasfuso nell'art. 107 del d.lgs. n. 267 del 2000), ha stabilito che sono attribuiti ai dirigenti "tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente: ...f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie".

A ciò si aggiunga che l'art. 88 del citato d.lgs. n. 267 del 2000

stabilisce che "All'ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali, ivi compresi i dirigenti ed i segretari comunali e provinciali, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni, e le altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni nonché quelle contenute nel presente testo unico".

Ne consegue che la presenza di organi politici nella Commissione edilizia, deputata a pronunciarsi su richieste di autorizzazioni e concessioni edilizie, non è più consentita dall'assetto normativo attuale.

Qualora tale presenza sia espressamente prevista da regolamenti comunali, gli enti locali dovranno provvedere alle necessarie modifiche.

Del resto, l'obbligo delle amministrazioni di adeguare i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, è sancito in via generale dal comma 4 dell'art. 4 del d.lgs. n. 165 del 2001 e, con particolare riguardo alle pubbliche amministrazioni non statali, dall'art. 27 dello stesso decreto legislativo il quale, al primo comma, dispone che "le Regioni a statuto ordinario, nell'esercizio della propria potestà statutaria, legislativa e regolamentare, e le altre pubbliche amministrazioni, nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano ai principi dell'articolo 4 e del presente capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarità".

Appare peraltro dubbio che il parere della Commissione edilizia, *de jure condito*, abbia conservato il ruolo ed il valore precedenti. Come è noto, la giurisprudenza (cfr., *ex plurimis*, Consiglio di Stato, Sez. V, 23 marzo 1985 n. 167; 28 febbraio 2001, n. 1702) era correntemente orientata nel senso di ritenere che il parere della Commissione edilizia costituisse la vera e propria concessione in senso sostanziale, che il Sindaco nel suo successivo atto poteva solo motivatamente disattendere. Tale indirizzo, peraltro, trovava la sua ragion d'essere nel bilanciamento fra la competenza tecnica dell'organo consultivo e il controllo edilizio dell'organo politico del Comune; una volta venuto a mancare siffatto bilanciamento con l'attribuzione al dirigente o al responsabile del servizio della competenza al

rilascio delle autorizzazioni edilizie o delle concessioni, viene anche meno il presupposto logico e normativo della giurisprudenza citata. A ciò si aggiunga che a seguito delle innovazioni introdotte dal d.P.R. n. 380 del 2001 la Commissione edilizia ha perso il suo carattere di organo necessario *ex lege* (art. 4, comma 2), dal momento che alla concessione si sostituisce il permesso di costruire, rilasciato dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale (art. 13, comma 1), secondo procedimenti strutturati sul modulo dello sportello unico comunale e dell'eventuale intervento sostitutivo del competente organo regionale. Poiché l'istituzione della Commissione edilizia è dunque attualmente facoltativa, gli enti locali potranno scegliere se conservarla, adeguandone la composizione e indicando nel regolamento edilizio gli interventi sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo, ovvero sopprimerla.

Anche per quanto riguarda le residue funzioni della Commissione edilizia di natura non esclusivamente gestionale, è rimessa all'ente locale la valutazione dell'opportunità di costituire, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, appositi organi consultivi.

Relativamente al secondo quesito, concernente il titolare della potestà di promuovere le liti, di transigere e di costituirsi in giudizio, ritiene la Commissione speciale che la rappresentanza dell'ente spetti all'organo di vertice (Sindaco, Presidente della Provincia, ecc.), salva ovviamente diversa disposizione degli statuti comunali e provinciali, ai quali spetta di stabilire *"i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio"* (art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000). Va osservato in proposito che osta ad una diversa soluzione non solo la difficoltà di distinguere la rappresentanza legale da quella processuale, ma anche lo stesso assetto normativo. Se è vero che l'art. 16, comma 1, lett. f), del decreto legislativo n. 29 del 1993 (così come modificato dall'art. 11 del decreto legislativo n. 80 del 1998) espressamente dispone che i dirigenti generali promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e transigere, tale disposizione deve tuttavia essere letta in correlazione con il precedente art. 13, che nel testo originario prevedeva l'applicazione delle norme del capo II, relativo alla dirigenza, anche agli enti locali. Tale

articolo, in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 383 del 7 novembre 1994, è stato infatti modificato dall'art. 8 del citato decreto legislativo n. 80 del 1998 il quale fa esclusivo riferimento alle "Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo" (si veda anche l'art. 13 del d.lgs. n. 165 del 2001).

Resta naturalmente salva la generale facoltà di delega. Anche l'art. 51 della legge n. 142 del 1990, come modificato dall'art. 6 della legge n. 127 del 1997, prevede, alla lettera h), che rientrano tra i compiti dei dirigenti "gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco".

P.Q.M.

In tal senso è reso il parere.

Per estratto dal Verbale

Il Segretario della Commissione Speciale

Elidia Grassucci
Elidia Grassucci

Visto

Il Presidente della Commissione Speciale

(Giovanni Ruffolo)

